

NORME PER LA VIGILANZA E LA PREVENZIONE DEGLI ABUSI IN ACCADEMIA

È molto importante sapere che l'abuso sessuale, in genere, è l'ultimo anello di una catena di abusi sull'altro: sulla sua sensibilità e sulla sua coscienza, sulla sua libertà e i suoi sentimenti, sulle sue scelte e i suoi giudizi. Proprio a tale motivo si parla di **abuso di relazione, di fiducia, di ruolo, di potere, o di abuso verbale, emotivo, fisico, psichico, sessuale e anche spirituale**. Particolare attenzione va data a quello che viene definito **abuso emotivo**: svergognare, ridicolizzare, disprezzare, compiere gesti minacciosi. L'abuso emotivo è sempre presente nei soggetti abusanti assieme ad un ricatto affettivo che ha molta presa su minori e persone vulnerabili: privilegiare la persona attraverso regali e forme diverse di preferenza, condividere segreti, mantenere legami di controllo. Questa forma, già espressione di un abuso di potere, può essere presente contemporaneamente all'abuso fisico e sessuale ed è comunque in sintonia con esso. Occorre inoltre sottolineare che nell'abuso sia sessuale che di relazione viene sempre esercitata una forma di violenza, espressa in modo diretto o indiretto, passiva o attiva: spesso vi si associano anche atteggiamenti che esprimono violenza come il maltrattamento, la trascuratezza, il disprezzo, un certo sadismo, la riduzione allo stato di schiavitù dei più deboli e vulnerabili. È necessario ricordare che la violazione dell'intimità è sempre un'azione grave e con ripercussioni molto delicate per l'integrità della persona, indipendentemente dal fatto che sia reato penale secondo il Diritto canonico e/o il Diritto civile.

Ogni forma di abuso avviene tra persone in un **rapporto asimmetrico**. Il rapporto di disparità, che può negativamente evolvere in rapporto di manipolazione e di potere, è dovuto alla superiorità dell'adulto in quanto tale nei confronti del minore o al **ruolo di autorità** che la persona riveste rispetto a chi si trova in una situazione di inferiorità e di dipendenza. L'abuso appartiene a un processo di corruzione e trasformazione dell'autorità legittima in una dinamica perversa di potere, di supremazia, di dominio, di possesso nei confronti di una o più persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità esistenziale e di dipendenza. La manipolazione, in forza della sua progressiva invadenza, spingendo **la vittima all'isolamento**, crea una barriera tra lei e il mondo e un senso di rifiuto verso sé stessa, specie nei confronti dei suoi bisogni affettivi e della sua sessualità. In questa drammatica solitudine l'abusante prende un posto centrale nella vita della vittima divenendone quasi sempre l'unica persona con cui confidarsi e soprattutto la sola che può sollevarla dai sensi di colpa con false rassicurazioni, anche mistificatorie. A questo punto il condizionamento diviene vero e proprio potere e abuso morale. Quanto più il condizionamento nella relazione di abuso avanza, tanto più i tentativi o gli accenni di resistenza all'abuso vengono ignorati e contrastati da parte della persona abusante. **La vittima si trova intrappolata nel cerchio dell'abuso**, costretta ad accettarlo come un segreto condiviso e da proteggere da terzi. Dicendo e fingendo un'intesa che non c'è, la persona abusante non solo "dichiara" la vittima co-responsabile dell'abuso stesso, ma la impegna e costringe di fatto al silenzio, anche attraverso minacce, estorsioni e altre forme di violenza fisica e psicologica. La persona così gravemente ferita, purtroppo, è costretta spesso ad accettare questa imposizione del silenzio per diversi motivi e dinamiche intrapsichiche profonde: la dipendenza creata, i sentimenti ambivalenti verso la persona abusante, la vergogna e il senso di colpa, la paura di perdere i privilegi o di creare conseguenze più devastanti, il timore che comunque nessuno crederebbe a ciò che sta accadendo.

Ogni abuso avviene sempre all'interno di una relazione e di un rapporto costruito sulla fiducia reciproca che viene gravemente e irrimediabilmente tradita e ferita. Ciò che favorisce e alimenta il movente nell'abuso è di solito **il potere che una persona esercita su un'altra**, sino ad arrivare ad umiliarne la dignità, riducendola a un oggetto di cui potersi servire per gratificare i propri bisogni. Colui che abusa esercita questo potere **sfruttando una superiorità che può essere legata all'età, al ruolo e all'autorità che ne deriva ma, anche, alla sua fama, al suo prestigio, al suo stile di leadership, anche spirituale e carismatica**. Egli tende a manipolare i sottoposti attraverso la propria competenza e intelligenza o altre doti, con furbizia e avvalendosi – se necessario – della sua prestanta fisica. Tali caratteristiche, che si manifestano concretamente nello stile di un

potere marcatamente manipolativo, porta la persona sottomessa (minore o adulto vulnerabile) a una situazione di dipendenza che la vittima stessa tende a subire passivamente e inconsciamente, perdendo la propria capacità critica e di coscienza necessaria per prender le distanze da ciò che sta accadendo, e non subirlo. Chi abusa crea un contesto relazionale che, non rispettando più i confini dell'altro e assoggettandolo al proprio dominio, favorisce esattamente le condizioni di abuso. I confini da rispettare e le espressioni di vicinanza e di affetto permesse e accettate possono differire da una cultura all'altra, tuttavia in ogni cultura la sessualità è considerata come l'intimità della persona, come ciò che il sentimento naturale del pudore protegge e che nessuno dall'esterno può violare senza il consenso dell'altro.

CONDOTTE RILEVANTI

1. Costituiscono condotte rilevanti ai fini del presente Regolamento:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo, il cyberbullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'omissione negligente di assistenza;
- 6) l'abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina anche nell'attività di preparazione e allenamento.

A tal fine, vengono considerati:

- a) per "**abuso psicologico**", qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima;
- b) per "**abuso fisico**", qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute.
- c) per "**molestie o abusi sessuali**", qualsiasi condotta verbale, non verbale e/o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato;
- d) per "**bullismo o cyberbullismo**", qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica e/o a provocare l'isolamento sociale;
- e) per "**omissione negligente di assistenza**", il mancato intervento di qualsiasi educatore o personale assunto, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire;
- f) per "**abuso dei mezzi di correzione e/o disciplina**", la condotta che, trascendendo i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante ad un educatore nei confronti della persona offesa, venga esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento accademico.

In ogni caso, è considerata quale "molestia" e/o "abuso" **ogni condotta che ha effetto discriminatorio** con riferimento a razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico.

NORME DI INTERVENTO

Quando un **docente** o un operatore scolastico appartenente al **personale ATA** abbia ragionevoli sospetti che un minore o un adulto vulnerabile stia subendo abusi o maltrattamenti all'interno o fuori dall'ambito scolastico:

1. **condivide senza ritardo le sue perplessità con il Rettore dell'Accademia** che, avvalendosi dell'aiuto del **Direttore** dei Corsi, intraprenderà un percorso di osservazione, per verificare se ci sono segnali di disagio e sofferenza.
2. Seguirà un attento dialogo da parte del Rettore o da una persona di fiducia da lui designata tra il personale dell'Accademia e il minore o la persona vulnerabile, al quale verrà garantita massima

privacy sulle confidenze rivelate. Si procederà così alla **presa in carico della sua situazione**, registrando o mettendo per iscritto le sue rivelazioni. La fase della trascrizione e della registrazione diventa essenziale in caso di futuro procedimento penale, che trasformerebbe quei documenti in una vera e propria **prova documentale**.

3. Se, dopo i debiti accertamenti, si è certi che il minore o l'adulto vulnerabile stia subendo maltrattamenti e abusi, il Rettore provvederà **immediatamente a denunciare alle forze dell'ordine il reato** di cui è venuto a conoscenza. In ogni caso, la parola d'ordine è **riserbo, sensibilità e accoglienza** verso la vittima.
4. Se alle confessioni dell'alunno minorenne si aggiunge uno **stato di trascuratezza e/o negligenza da parte dei genitori**, questi ultimi vengono invitati a cambiare i propri atteggiamenti nei confronti del figlio; se la situazione persiste, invece, la scuola segnalerà la famiglia ai servizi sociali che si occuperanno di **vigilare sulla famiglia e sul minore**, verificando anche situazioni di trascuratezza, **abusi e maltrattamenti** che richiedono l'**intervento dell'Autorità Giudiziaria**. Si ricorda che in caso di sospetto di abusi sessuali o maltrattamenti familiari su minori, **i genitori dell'alunno non vanno avvisati**.

QUANDO PROCEDERE CON LA SEGNALAZIONE

Spesso il dubbio più frequente al momento della denuncia è se rivolgersi ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria, come polizia e questura. Per questo è opportuno fare una distinzione tra i **casi incerti** e quelli **urgenti**.

- Per **CASI INCERTI** si intendono tutte le situazioni nelle quali il minore o l'adulto vulnerabile manifesta disagio durante le ore scolastiche o comunque durante la sua permanenza in Accademia, ma **la sua condizione richiede più tempo per essere valutata** e poi inviata alle autorità competenti. L'esperienza suggerisce di comunicare sempre i propri dubbi agli assistenti sociali per verificare se quel caso è già conosciuto o preso in carico e per attenzionare in ogni caso la famiglia.
- I **CASI URGENTI** si riconoscono da alcuni segnali evidenti, come **segni di violenza** intra-familiare che si esternano in **segni o lividi su parti del corpo**, paura di ritornare a casa, angoscia espressa anche a scuola o nel caso più eclatante in cui il soggetto riveli spontaneamente di aver subito una violenza. I casi in cui bisogna agire nell'immediato sono molto rari ed è opportuno attendere elementi concreti per procedere alla segnalazione o alla denuncia. A tal fine, **la legge differenzia** ulteriormente i casi di urgenza in due diverse categorie:
 - **l'urgenza oggettiva**, che richiede un intervento tempestivo a tutela del soggetto che altrimenti sarebbe in pericolo di vita;
 - **l'urgenza soggettiva**, che si verifica quando il docente avverte **ragionevoli preoccupazioni** sullo stato di salute fisica e psicologica del soggetto.

È bene sottolineare che sia che si tratti di urgenza soggettiva o oggettiva, il personale scolastico deve sempre confrontarsi con il Rettore, che deciderà se avvalersi della consulenza dei servizi sociali che hanno maggiore esperienza di questo tipo di situazioni.

Quando si manifesta una situazione di **urgenza oggettiva**, il Rettore attiva alternativamente tre enti:

- l'Ufficio Minori della Questura
- la Stazione dei Carabinieri
- il Servizio Sociale

Il soggetto abusato o maltrattato sarà accompagnato al Pronto Soccorso per ottenere un referto medico che attesti la presenza di violenze fisiche. Per quest'ultima incombenza, in caso di minore, si avviseranno i genitori come atto formale, senza però chiedere loro il permesso. Sarà compito del Rettore redigere di suo pugno una



segnalazione scritta che verrà trasmessa all'Autorità Giudiziaria immediatamente, inserendo anche le dichiarazioni del minore e le eventuali registrazioni effettuate.

OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'ACCADEMIA

La **legge 216 del 1991** obbliga l'Istituzione scolastica (nelle persone di Pubblici Ufficiali o di Incaricati di pubblico servizio) alla denuncia nei casi di grave rischio, e cioè quando sono venuti a conoscenza di un reato che è perseguibile d'ufficio. Secondo un'interpretazione riconosciuta dai più, tra i Pubblici Ufficiali rientrano gli insegnanti delle scuole pubbliche, degli istituti privati o delle scuole convenzionate, ritenendo che l'omissione di denuncia integri essa stessa reato a carico dei docenti ai sensi degli **articoli 361 o 362 del codice penale**. Il momento della denuncia è di fondamentale importanza e va fatto in modo estremamente scrupoloso. Insomma, il compito della scuola è quello di raccogliere le prove acquisite come registrazioni del bambino, annotazioni di alcune sue frasi, fotografie di lividi ed ecchimosi e tutto ciò che renda fondato il loro **sospetto**. In questo modo le autorità hanno punti fermi su cui lavorare e iniziare le **indagini**. Come si evince dalla normativa, il ruolo della scuola è di fondamentale importanza perché, dopo la famiglia, rappresenta il **luogo nel quale il minore e l'adulto vulnerabile si sente protetto** e in salvo rispetto alla sua situazione familiare. Nasce così l'esigenza di formare il docente in modo adeguato, affinché egli acquisisca quella sensibilità per avvertire **situazioni di pericolo anche poco evidenti** di cui il minore è vittima e sia in grado di affrontarle nel modo giusto.

IL RETTORE

P. Luigi Cavagna